



Deliberazione di Consiglio Comunale Numero 54 del 21/12/2023

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2024

L'anno 2023 addì 21 del mese di Dicembre alle ore 21:05 nella sala consiliare sita a Viano in Via S.Polo, 1, con parte dei Consiglieri in presenza ed altri in videonconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è stata convocata in modalità mista (possibilità di partecipare in videoconferenza ed in presenza)

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Cognome e Nome	Qualifica	Presente
BORGHI NELLO	Sindaco	SI	FRIGGIERI VERUSCA	Consigliere	SI
BAGNI ELISA	Consigliere	SI	PREDIERI FEDERICO	Consigliere	SI
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO	Consigliere	SI	MORI LAURA	Consigliere	SI
CAMPANI PATRICK	Consigliere	SI	GUIDETTI MATTEO	Consigliere	AG
GUIDETTI MONIA	Consigliere	SI	BENEVELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
SPLENDORE ROSALIA	Consigliere	SI	FERRARI MAURIZIO	Consigliere	SI
FERRARI MAURO	Consigliere	SI			

Il Vice-Segretario dopo avere fatto l'appello prende atto che:

Nello Borghi

Federico Predieri

Maurizio Ferrari

partecipano alla seduta consiliare in modalità "a distanza"

Assiste Il Vice Segretario Comunale Cristina Ghidoni.
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Nello Borghi
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengano designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg:
CONSOLINI STEFANO MASSIMILIANO, CAMPANI PATRICK, BENEVELLI ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Ferrari che illustra l'argomento iscritto all'O.D.G.;

Premesso che:

- con il D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni è stata istituita , a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell' art. 52 del D.Lgs n. 446/97 possono disporre la variazione di aliquota di compartecipazione dell' addizionale , con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato da ministero dell' economia e delle finanze , e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico, anche ai sensi del D.l. n. 201/2011;
- b) la variazione delle aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali.
- c) Con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;
- d) L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche , al netto degli oneri deducibili riconosciuti per tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno , risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche:
- e) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell' anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell' imposta sui redditi delle persone fisiche.

- con l'art. 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con la Legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art. 5 del D.Lgs n 23/2011 ripristinando la possibilità di aumentare le aliquote dell' addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8% anche differenziandole in relazione agli scaglioni di reddito;

Preso atto che la Legge di Bilancio per il 2022 (L. 234 del 30 dicembre 2021) prevede a partire da Gennaio 2022 nuovi scaglioni di reddito Irpef. :

-scaglione da 0 a 15.000,00 euro

-scaglione da 15.000,01 a 28.000,00 euro

-scaglione da 28.000,01 a 50.000,00 euro

-scaglione oltre 50.000,00 euro

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo

fiscale municipale”

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2015 con la quale veniva approvato per l'anno 2015 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF e l'aliquota nella misura unica dell'0,8%;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 29/03/2023 con cui è stato confermato per 2023 il regolamento di cui al punto precedente;

Ritenuto di confermare, anche per l'anno 2024, il Regolamento suddetto ed, in particolare:

- l'**aliquota** dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica dello **0,8%**;
- l'**esenzione totale per i contribuenti con reddito imponibile**, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, **non superiore ad € 15.000,00**, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

il vigente Statuto Comunale;

Preso Atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

- Responsabile del 2° Servizio, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del 2° Servizio; favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del DLgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Nessun Consigliere chiede di intervenire;

Tutti gli interventi sono stati registrati

<https://www.comune.viano.re.it/it/news/135656/registrazione-della-seduta-di-consiglio-comunale-del-21-12-2023?type=1>.

e sono parte integrante di questo provvedimento

Eseguita la seguente votazione:

presenti 12, votanti 9, voti favorevoli 7, voti contrari 2 (Consiglieri Campani e Predieri), voti astenuti 3 (Consiglieri Benevelli, Mori e Ferrari Maurizio);

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate:

Di confermare anche per l'anno **2024** il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 28/7/2015 e, in particolare:

- l'aliquota dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura unica dello **0,8%**;
- l'esenzione totale per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, **non superiore ad € 15.000,00**, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale viene applicata sull'intero reddito imponibile;

Di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Eseguita la seguente votazione:

presenti 12, votanti 9, voti favorevoli 7, voti contrari 2 (Consiglieri Campani e Predieri), voti astenuti 3 (Consiglieri Benevelli, Mori e Ferrari Maurizio);

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Nello Borghi

Il Vice Segretario
Cristina Ghidoni